

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA (DM)

Il testo rappresenta la proposta di regolamento per il Dipartimento di Matematica approvata dall'Assemblea il 6 aprile 2011 e successivamente perfezionata il 14 giugno 2011. La proposta fu elaborata tenendo conto delle linee-guida vigenti mentre lo Statuto nuovo dell'Ateneo - attualmente in attesa di approvazione dal Ministero - era in discussione. Pertanto il testo attuale richiederà opportuni aggiustamenti per essere reso coerente con lo Statuto d'Ateneo. bv 7 novembre 2011

Art. 1 – Missione e compiti

1. Ai sensi dell'Art. Statuto dell'Università di Padova, il Dipartimento di MATEMATICA, in quanto struttura deputata all'organizzazione della ricerca e della didattica e, in concorso con le Scuole di Dottorato, alla formazione alla ricerca, organizza le attività istituzionali dei settori di ricerca S.S.D.

INF/01: informatica;

MAT/01: logica matematica;

MAT/02: algebra;

MAT/03: geometria;

MAT/04: matematiche complementari;

MAT/05: analisi matematica;

MAT/06: probabilità e statistica matematica;

MAT/07: fisica matematica;

MAT/08: analisi numerica;

MAT/09: ricerca operativa;

SECS-S/06: metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, pur accogliendo anche professori e ricercatori di SSD diversi con riconosciute motivazioni scientifiche.

2. In particolare il Dipartimento:

- a) promuove e coordina l'attività di ricerca e organizza le relative strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; a tal fine tutti gli afferenti al Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento ad Enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell'inoltro all'Ente in questione, per una verifica di compatibilità con le strutture dipartimentali, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento che nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono nel Dipartimento;
- b) mette a disposizione le risorse necessarie in termini di strutture, attrezzature e personale per attuare le convenzioni e i contratti stipulati direttamente o tramite l'Università; stipula i contratti e le convenzioni inerenti l'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) concorre per quanto di sua competenza all'offerta didattica e all'organizzazione delle attività di insegnamento dell'Ateneo e, tra queste, ai corsi di studio delle Classi di Scienze Matematiche e Informatiche di cui è promotore;
- d) provvede per quanto di sua competenza alla destinazione del budget docenza assegnato in ordine alle richieste di concorsi per posti di ruolo o per posti di ricercatore a tempo determinato, e formula al Consiglio di Amministrazione le proposte di chiamata, sentite le Scuole in cui è raggruppato;

- e) avanza proposte, nelle Scuole in cui è raggruppato o che offrono insegnamenti riferiti ai SSD menzionati nell'Art. 1, comma 1, del presente regolamento, nei Corsi di Studio che offrono insegnamenti riferiti ai medesimi SSD, nelle Scuole di Dottorato a cui partecipa, sul conferimento di compiti istituzionali, supplenze, affidamenti e contratti di docenza;
 - f) concorre alle attività delle commissioni paritetiche docenti-studenti attivate nelle Scuole in cui è raggruppato anche per quel che riguarda le attività di valutazione previste dalla legge;
 - g) formula il piano triennale di sviluppo e le richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze del personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie; propone inoltre i settori di attività cui destinare il personale tecnico amministrativo di sua pertinenza, in base alle mansioni da ricoprire e al livello di qualificazione richiesto;
 - h) organizza, anche in collaborazione con le competenti strutture dell'Ateneo, Corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo;
 - i) può proporre l'istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con fondi propri;
 - l) collabora con la Scuola Galileiana di Studi Superiori, nel modo che sarà definito di intesa con la Scuola, mettendo a disposizione le proprie competenze per i fini di alta formazione che la scuola si prefigge;
 - m) esercita qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente Ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. I piani di sviluppo triennali dei Dipartimenti, comprensivi della programmazione dell'utilizzo delle risorse per personale tecnico amministrativo, spazi e risorse finanziarie, sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze e sono trasmessi, per conoscenza, alla Consulta del Territorio.

Art. 2 – Afferenze

1. Al Dipartimento afferisce il personale docente e tecnico amministrativo nei termini previsti dalla legge vigente e secondo quanto precisato nel decreto di istituzione e di eventuale modificazione del Dipartimento stesso. L'eventuale afferenza ad altre strutture nazionali o estere deve essere dichiarata e deve essere comprovato il rispetto della normativa vigente. A regime, la richiesta di afferenza dei professori e ricercatori verrà valutata sulla base del curriculum scientifico-didattico-organizzativo.
In fase iniziale sono membri tutti i docenti già inquadrati negli SSD di cui all'Art. 1, comma 1, o afferenti al Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata ovvero al Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate, che comunichino la propria adesione entro il 4 aprile 2011.
2. Nel computo dell'elettorato attivo sia per l'elezione del Direttore che per la rappresentanza del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento e in Giunta rientra, secondo le indicazioni fornite dal Senato Accademico in data 16.06.2008, anche il personale afferente al CAB che sia funzionalmente distaccato presso il Dipartimento.
3. Il passaggio di un singolo docente da un Dipartimento a un altro avviene sentito il Consiglio di Dipartimento di provenienza e con delibera del Consiglio di Dipartimento di destinazione, da trasmettere per le opportune verifiche alla Commissione Dipartimenti e Centri. Il Dipartimento di destinazione dovrà garantire e identificare gli spazi e le risorse necessarie. Nel caso in cui tale passaggio comporti modifiche di tipologia scientifica o di assetto strutturale dei Dipartimenti coinvolti, dovrà essere richiesto il parere del Senato Accademico.

Art. 3 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, la Giunta ed il Direttore.

Art. 4 – Il Consiglio di Dipartimento - Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, dal Segretario amministrativo, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza giustificata da un membro designato dal Direttore, da una rappresentanza dei dottorandi delle Scuole di Dottorato di cui il Dipartimento è sede amministrativa o consorziata, in misura pari al 15% dei componenti il collegio, arrotondato all'intero superiore, da una rappresentanza degli assegnisti i cui progetti di ricerca abbiano ottenuto il nulla osta del Dipartimento, in misura pari al 10% dei componenti il collegio, arrotondato all'intero superiore, e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella seguente misura:

- fino a 20 unità di personale tecnico amministrativo la rappresentanza è pari al 25% dello stesso, arrotondato all'intero superiore;
- qualora si superino le 20 unità, la rappresentanza del personale è pari a 5 unità, più il 10% delle unità eccedenti le 20, arrotondato all'unità superiore.

In ogni caso il numero totale dei rappresentanti non potrà superare il 30% dei membri di diritto. Il mandato di rappresentanza del personale tecnico amministrativo e dei dottorandi dura, rispettivamente, quattro anni e due anni.

2. L'elezione dei membri elettivi del Consiglio avviene separatamente da parte delle singole componenti; le elezioni di tali rappresentanze sono indette e organizzate dal Decano dei professori ordinari del Dipartimento, o in caso di sua assenza o impedimento, o nel caso che questi coincida con il Direttore del Dipartimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità. In caso di dimissioni, di cessazione dal servizio o di impedimento di un membro elettivo del Consiglio per un periodo superiore ai quattro mesi, il Direttore provvede a individuare il sostituto nella graduatoria degli idonei e, nel caso di mancanza di idonei, a procedere ad elezioni suppletive nell'ambito della componente interessata. Il mandato del nuovo membro termina allo scadere del mandato del membro cessato.

Art. 5 – Il Consiglio di Dipartimento - Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore alle scadenze previste dal presente Regolamento, o quando il Direttore ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è prevista la discussione. Il Consiglio deve essere, comunque, convocato almeno quattro volte all'anno. La convocazione avviene attraverso posta elettronica o per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente decisa dal Direttore da effettuarsi almeno tre giorni prima; il relativo ordine del giorno viene esposto all'albo del Dipartimento.

2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati per iscritto o per posta elettronica prima della seduta. Le delibere vengono adottate, salvo diversa disposizione normativa, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore-Presidente. Il verbale sarà, di norma, disponibile e consultabile entro quindici giorni dalla seduta in cui viene approvato.

3. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo Art. 6, comma 2, lettere da d) a l) in relazione a quanto previsto dalla lettera b) della medesima disposizione, il diritto di voto è limitato alle questioni concernenti l'organizzazione delle strutture. I rappresentanti dei dottorandi e degli assegnisti partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo Art. 6, comma 2, lettere da f) a l).

4. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento, su invito del Direttore:

- a) senza diritto di voto e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, con esclusione di quelli aventi rilevanza contabile, rappresentanze di borsisti e titolari di

contratto;

- b) con voto consultivo e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, con esclusione di quelli aventi rilevanza contabile, ricercatori di Enti pubblici di ricerca operanti nel Dipartimento e persone che svolgano nel Dipartimento un'attività istituzionale continuativa.

5. In via straordinaria, possono intervenire alle sedute, nei modi e nelle forme di cui al comma precedente, esponenti di Enti pubblici e privati interessati all'attività del Dipartimento.

Art. 6 – Il Consiglio di Dipartimento - Compiti

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. In particolare il Consiglio di Dipartimento, in coerenza con le indicazioni dell'Art. ... dello Statuto, delibera in merito a:
 - a) Regolamento del Dipartimento ed ogni altro Regolamento sulla disciplina delle attività del Dipartimento;
 - b) promozione e coordinamento dell'attività di ricerca e organizzazione delle strutture, ai sensi e nei termini previsti dall'Art. 1, comma 2 a) del presente Regolamento;
 - c) approvazione dei contratti e convenzioni inerenti l'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nonché la messa a disposizione delle risorse necessarie, in termini di strutture, attrezzature e personale, ai sensi dell'Art. 1, comma 2 b) del presente Regolamento;
 - d) organizzazione, o concorso nell'organizzazione, delle Scuole di dottorato di ricerca;
 - e) coordinamento dell'offerta didattica e dell'organizzazione delle attività di insegnamento in concorso con le Scuole in cui il Dipartimento è raggruppato o che offrono insegnamenti riferiti ai SSD menzionati nell'Art. 1, comma 1, del presente regolamento, con i Corsi di Studio che offrono insegnamenti riferiti ai medesimi SSD, con le Scuole di Dottorato a cui partecipa;
 - f) valutazione dei progetti per assegni di ricerca in concorso con le aree scientifiche di riferimento;
 - g) destinazione del budget docenza assegnato in ordine alle richieste di concorsi per posti di ruolo o per posti di ricercatore a tempo determinato, e formulazione al Consiglio di Amministrazione delle proposte di chiamata, sentite le Scuole in cui il Dipartimento è raggruppato; la composizione del Consiglio in ordine alle proposte di chiamata, come pure la maggioranza qualificata necessaria, è definita dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - h) formulazione di proposte, in concorso con le Scuole in cui è raggruppato o che offrono corsi riferiti ai SSD menzionati nell'Art. 1, comma 1, del presente regolamento, e le Scuole di Dottorato a cui partecipa, sul conferimento di compiti istituzionali, supplenze, affidamenti e contratti di docenza, sulla base degli impegni scientifici e istituzionali di ciascun docente;
 - i) formulazione di proposte in ordine alle attività delle commissioni paritetiche docenti-studenti attivate nelle Scuole in cui il Dipartimento è raggruppato o che offrono corsi riferiti ai SSD menzionati nell'Art. 1, comma 1, del presente regolamento, anche per quel che riguarda le attività di valutazione previste dalla legge;
 - l) afferenza dei professori e ricercatori al Dipartimento;
 - m) analisi volta ad accertare i risultati raggiunti e l'efficienza ottenuta nell'uso delle risorse, da effettuarsi annualmente, in sede di conto consuntivo;
 - n) procedure di autovalutazione periodica, d'intesa con gli organi di governo dell'Ateneo e con il Nucleo di Valutazione, sui risultati della ricerca e della didattica, curandone la pubblicità negli ambiti appropriati;
 - o) piano triennale di sviluppo e richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze di personale tecnico

- amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie;
- p) proposte circa la destinazione dei posti di personale tecnico amministrativo di sua pertinenza;
 - q) organizzazione, anche in collaborazione con le competenti Strutture dell'Ateneo, di corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo;
 - r) proposta di istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari, nonché di consorzi di ricerca; qualora debba contribuire a tali istituzioni con i fondi del Dipartimento, è necessaria l'approvazione della maggioranza degli aventi diritto;
 - s) criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento;
 - t) richieste di finanziamento, di spazi e di personale, predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, da approvarsi entro le date previste dalla normativa di Ateneo;
 - u) bilancio preventivo e conto consuntivo, da approvarsi entro le date previste dalla normativa di Ateneo, i quali sono inviati nei successivi cinque giorni all'Amministrazione Centrale per essere allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dell'Università;
 - v) limiti di spesa del Direttore del Dipartimento e della Giunta, nel rispetto dei livelli massimi fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - z) qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Direttore può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, sottoponendoli, per la ratifica, agli Organi competenti nella prima seduta successiva.

Art. 7 – La Giunta del Dipartimento - Composizione

- 1. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore.
- 2. Il mandato della Giunta scade con il mandato del Direttore del Dipartimento.
- 3. Ai sensi dell'Art. dello Statuto di Ateneo, la Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal segretario amministrativo di norma anche con funzioni di verbalizzante, da due professori di ciascuna fascia e da due ricercatori, se il numero totale di professori e ricercatori non supera 60, da almeno tre professori di ciascuna fascia e tre ricercatori, se i professori e ricercatori sono più di 60, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo.
- 4. L'elezione dei membri della Giunta avviene separatamente da parte delle singole componenti; i seggi sono convocati dal Decano dei professori ordinari del Dipartimento, o in caso di sua assenza o impedimento, o nel caso che questi coincida con il Direttore del Dipartimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità. In caso di dimissioni, di cessazione dal servizio o di impedimento di un membro della Giunta per un periodo superiore ai quattro mesi, il Direttore provvede a individuare il sostituto nella graduatoria degli idonei e, nel caso di mancanza di idonei, a procedere ad elezioni suppletive nell'ambito della componente interessata. Il mandato del nuovo membro termina allo scadere del mandato della Giunta.

Art. 8 – La Giunta del Dipartimento - Convocazione

- 1. La Giunta è convocata per posta elettronica o per iscritto dal Direttore, anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di particolare e motivata urgenza il preavviso può essere limitato, su decisione del Direttore, al tempo strettamente necessario per la convocazione dei singoli membri. L'ordine del giorno deve essere affisso in pari data all'albo del Dipartimento.
- 2. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio di Dipartimento.

3. La partecipazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo alle sedute della Giunta avviene in analogia a quanto previsto dall'Art. 5, comma 3, del presente regolamento.
4. Il Direttore, anche su proposta motivata della Giunta, può invitare persone di cui si ritenga utile il contributo o che abbiano espressamente richiesto di intervenire, limitatamente alle discussioni su specifici argomenti all'ordine del giorno e senza diritto di voto.

Art. 9 – La Giunta del Dipartimento - Compiti

1. La Giunta esercita tutte le attribuzioni previste dal Regolamento Generale di Ateneo; in particolare autorizza il Direttore alle spese nei termini previsti dalla lettera v) dell'Art. 6, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta, su delega del Consiglio, può operare in campo negoziale in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. La Giunta può essere delegata dal Consiglio all'approvazione di contratti di diritto privato per prestazioni d'opera.

Art. 10 – Il Direttore del Dipartimento - Elezione

1. Le elezioni del Direttore sono indette ogni quattro anni, non oltre la metà del mese di luglio, prima della scadenza del Direttore, ovvero immediatamente in caso di cessazione o dimissione dello stesso accettate dal Rettore, dal Decano dei professori ordinari del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, o nel caso che questi coincida col Direttore uscente o sia candidato all'elezione a Direttore, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, che lo sostituisce a tutti gli effetti del presente regolamento. Qualora il Decano non provveda entro i tempi sopra stabiliti, è facoltà del Rettore procedere d'ufficio alle elezioni; ove necessario, il Direttore uscente è prorogato sino al DR di nomina dell'eletto.
2. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta:
 - a) ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) al personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento e comunque non superiore al 13% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto;
 - c) ai dottorandi di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di questa categoria sia pari al 5% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto;
 - d) agli assegnisti di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di questa categoria sia pari al 2% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto.
3. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di tutti i professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso anche ai professori di seconda fascia a tempo pieno. Le modalità di presentazione delle candidature, e dell'inclusione nell'elettorato passivo dei professori di seconda fascia, sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
4. La votazione per l'elezione del Direttore è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, i medesimi criteri, in caso di parità, valgono anche per i professori di seconda fascia.

5. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Nel caso di anticipata cessazione del precedente Direttore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio se la nomina avviene dopo la fine del mese di febbraio; in caso contrario l'anno in cui assume la carica viene conteggiato per intero.

Art. 11 – Il Direttore di Dipartimento - Funzioni e compiti

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di tali organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento; partecipa alle sedute dell'organo deliberante delle Scuole in cui il Dipartimento è raggruppato; tiene i rapporti con gli Organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
 2. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza. Ha facoltà di delega continuativa o a termine nei confronti dei professori e ricercatori del Dipartimento, ivi compresi i membri della Giunta, per specifiche funzioni istruttorie e di coordinamento che non siano quelle obbligatorie per legge o ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ateneo, quali coordinamento della Biblioteca del Seminario Matematico (*se farà parte del Dipartimento*) e dei laboratori informatici, coordinamento della didattica, rapporti internazionali, contratti e finanziamento della ricerca, edilizia, rapporti con i diversi servizi o unità operative entro cui si organizza il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, definizione e gestione dei rapporti con la rivista "Rendiconti del Seminario Matematico" (*se il CIS - Seminario Matematico sarà sciolto e le sue funzioni assorbite dal nuovo Dipartimento*), attuazione di Seminari ed altre iniziative culturali e promozionali della matematica. Per funzioni istruttorie e di coordinamento che lo richiedano, e in virtù di competenze prevalenti, la facoltà di delega si applica anche nei confronti del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. Della nomina del Vicedirettore, come delle deleghe, il Direttore riferisce alla prima Giunta e al primo Consiglio di Dipartimento utile; alla Giunta e al Consiglio il Direttore e i delegati sono tenuti a riferire periodicamente sull'esercizio della delega con cadenza almeno semestrale. Il Direttore mantiene la piena responsabilità sulle materie delegate, e può ritirare la delega quando lo ritenga opportuno, informandone la Giunta e il Consiglio di Dipartimento.
 3. Il Direttore istituisce le seguenti commissioni permanenti con funzioni istruttorie.
 - a) Programmazione Didattica. La commissione ha l'obiettivo di
 1. proporre una gestione delle risorse di docenza, coerente con la normativa vigente, per tutte le esigenze relative ai SSD di pertinenza del Dipartimento, di concerto con le Scuole e i Consigli dei Corsi di Studio, al fine di ottimizzare l'impegno scientifico, didattico e organizzativo di ogni docente e la qualità della didattica,
 2. elaborare proposte per l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali e aggiuntivi ai professori e ai ricercatori e le risorse finanziarie per gli affidamenti e i contratti,
 3. valutare le sofferenze didattiche complessive e segnalarle al Dipartimento, coerentemente con l'Art. 6, comma 2, lettera e) del presente Regolamento.
- La Commissione Programmazione Didattica è costituita da:
1. i presidenti dei corsi di studio promossi dal Dipartimento (si veda Art. 1, comma 2, lettera c) del presente Regolamento);
 2. un membro designato da ciascuno dei SSD indicati all'Art. 1, comma 1 del presente Regolamento, tranne i SSD già rappresentati dai membri del precedente punto 1;
 3. un ulteriore membro per i SSD con particolari esigenze (riconosciute dalla Giunta),

designato dal relativo SSD;

4. due rappresentanti dei ricercatori, eletti dai ricercatori.

La commissione elegge un presidente e può indicare al suo interno una o più persone che curino i rapporti del Dipartimento con le scuole.

b) Valutazione. La commissione ha l'obiettivo di coordinare

1. la valutazione scientifica, organizzativa e didattica (sentite le Scuole e i CCS interessati), dei singoli afferenti,

2. la valutazione dell'adeguatezza scientifica e culturale dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è promotore (si veda Art. 1, comma 2, lettera c) del presente Regolamento),

3. la valutazione scientifica di gruppi organizzati in progetti di ricerca,

4. la valutazione del curriculum scientifico-didattico-organizzativo dei richiedenti l'afferenza,

5. la valutazione dei progetti di ricerca di Ateneo, dei progetti per assegni di ricerca, e di eventuali simili iniziative per le quali sia richiesta al Dipartimento una valutazione,

curando la pubblicazione analitica dei risultati delle proprie valutazioni, coerentemente con l'Art. 6, comma 2, lettere f), m) e n) del presente Regolamento.

La Commissione Valutazione è costituita da 8 membri di cui tre nominati dal Direttore (uno di questi con funzioni di presidente), uno eletto tra gli associati e uno eletto tra i ricercatori, con elettorato attivo nelle rispettive fasce, e inoltre tre eletti dal Consiglio.

c) Risorse Docenza e Ricerca. La commissione ha l'obiettivo di

1. elaborare proposte per la formulazione di un piano pluriennale di sviluppo delle risorse umane di docenza e ricerca,

2. elaborare proposte riguardo alla destinazione del budget docenza assegnato al Dipartimento in ordine alle richieste di concorsi per posti di ruolo o per posti di ricercatore a tempo determinato,

tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Commissioni Valutazione e Programmazione Didattica, definite alla precedenti lettere a) e b) del presente Art. 11, comma 3.

La Commissione Risorse Docenza e Ricerca è costituita da 8 membri: due nominati dal Direttore, il Direttore stesso con funzioni di presidente e cinque eletti dal Consiglio, con riserva di un posto per un professore associato e un posto per un ricercatore.

d) Biblioteca. La commissione ha l'obiettivo di coadiuvare il delegato del Direttore nel governo della Biblioteca del Seminario Matematico, nel rispetto del Regolamento della Biblioteca stessa (*se la Biblioteca del Seminario Matematico farà parte del Dipartimento*).

e) Spazi ed Edilizia. La commissione ha l'obiettivo di

1. proporre la distribuzione degli spazi del Dipartimento tra le varie tipologie di personale, di ruolo e non, e l'assegnazione degli studi agli afferenti,

2. coordinare e supervisionare la gestione, affidata al personale amministrativo, degli spazi e degli accessi alla struttura per il personale non di ruolo (dottorandi, post-doc, visitatori, ecc.),

3. (*nel caso in cui il CIS-Seminario Matematico sia sciolto*) coordinare, supervisionare e proporre le modalità di utilizzo e di accesso delle aule didattiche (anche informatiche), delle aule studio e degli spazi dedicati agli studenti la cui gestione è affidata al personale tecnico-amministrativo,

4. espletare compiti istruttori in materia edilizia e di arredamento per gli edifici di competenza del Dipartimento.

f) Formazione Insegnanti. La commissione ha l'obiettivo di

1. elaborare strategie per la formazione matematica iniziale e in servizio degli insegnanti dei vari ordini scolastici,

2. coordinare e divulgare le iniziative pubbliche e private che vedono il coinvolgimento di Università e Scuola.

La commissione è costituita da membri appartenenti a SSD diversi.

- g) Seminari e Divulgazione. La commissione ha l'obiettivo di organizzare conferenze di interesse generale, rivolte anche agli insegnanti e ad un pubblico esterno, negli ambiti di competenza del Dipartimento.
- h) Comunicazione Esterna. La commissione ha l'obiettivo di gestire le pagine web del Dipartimento.
- i) Risorse Calcolo e Informatiche. La commissione ha l'obiettivo di formulare proposte per l'impiego ottimale, il corretto uso istituzionale e lo sviluppo della rete informatica, delle aule e laboratori informatici, delle risorse hardware e software del Dipartimento.

Le Commissioni Biblioteca, Spazi ed Edilizia, Formazione Insegnanti, Seminari e Divulgazione, Comunicazione Esterna, Risorse Calcolo e Informatiche sono nominate dal Direttore. Tutte le commissioni sopra menzionate decadono al decadere del Direttore; per ognuna di esse il Consiglio stabilisce un Regolamento che ne fissa composizione (se non già data), eventuali obiettivi più dettagliati e modalità operative.

Il direttore nomina i membri di sua competenza delle varie commissioni e, in seguito, si terranno le votazioni a scrutinio segreto per i membri per cui è prevista l'elezione. In caso di decadenza di un eletto in una delle commissioni, subentra il primo della lista dei votati non eletto. Per le componenti elettive, le candidature devono essere presentate con almeno due giorni di anticipo al Direttore che provvederà a darne diffusione. L'elettorato passivo è circoscritto ai candidati. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità nello scrutinio, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica. Nessuno può essere contemporaneamente membro delle commissioni "Risorse Docenza e Ricerca" e "Valutazione", fatta eccezione per il Direttore. Il Direttore è membro di diritto di tutte le commissioni istruttorie.

Il Direttore può proporre al Consiglio la costituzione di altre commissioni di Dipartimento con funzioni parimenti istruttorie.

- 4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 5. Il Segretario amministrativo, d'intesa con il Direttore, delega la persona incaricata a sostituirlo in caso di breve assenza o di temporaneo impedimento, limitatamente a specifici oggetti e a determinati atti. Per ogni altra ipotesi alla sostituzione provvede l'Amministrazione universitaria.
- 6. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione del Dipartimento e dell'esecuzione dei deliberati del Consiglio e della Giunta, nonché della gestione del personale tecnico amministrativo.
- 7. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, predispone annualmente entro le date previste dalla normativa di Ateneo le richieste di finanziamento, di spazi e di personale al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
- 8. Il Direttore e il Segretario amministrativo, entro le date previste dalla normativa di Ateneo, predispongono il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredati di una dettagliata relazione che illustra tra gli altri i seguenti argomenti:
 - a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso;
 - b) eventuali esigenze sopravvenute e variazioni alle previsioni in corso di esercizio;
 - c) risultati generali della gestione nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e della ricerca scientifica.

9. Il Direttore provvede a ordinare quanto occorre al funzionamento del Dipartimento. Il Direttore e il Segretario Amministrativo provvedono congiuntamente al pagamento delle relative fatture, secondo le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
10. Il Consiglio di Dipartimento può stabilire i limiti massimi di spesa entro i quali il Direttore può delegare la firma delle ordinazioni al Segretario Amministrativo per determinate tipologie di spesa e per periodi di tempo definiti.

Art. 12 – Norme finali

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'Art. 6, comma 2 a), entra in vigore dopo l'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo. Alla medesima procedura saranno soggette eventuali proposte di modifica e gli adeguamenti resi necessari dal mutare delle norme di legge, dello Statuto o dei Regolamenti di Ateneo.